



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO
THE MILAN ORDER OF ENGINEERS

COMMISSIONE STRUTTURE

CATEGORIA: NTC2008

aaaa: 2016

nnnnn: 56

TITOLO: Quale è il soggetto estensore della relazione geologica? È obbligatoria l'allegazione della relazione geologica alla pratica di denuncia delle opere strutturali?

Quesito:

Chiedo cortesemente delucidazione tecnica in merito ai seguenti quesiti (il secondo lo ritengo più che scontato):

1) dal punto di vista tecnico quale soggetto si identifica come “l’estensore della relazione geologica”? Geologo, Progettista delle opere strutturali che deve sottoscrivere per accettazione la relazione geologica, o altro tecnico?

2) appare chiaro che ad oggi è obbligatoria l'allegazione della relazione geologica alla pratica di denuncia delle opere strutturali, in caso di presenza di opere di fondazione e di sostegno (comunque già lo era ai sensi del D.M. LL. PP. 11.03.88, anche se in parecchi Comuni era abitudine “soprsassedere” in passato all'allegazione della stessa relazione geologica, per lo meno in caso di costruzioni di rilevanza “minore”). Essendo ormai in vigore la ZONA SISMICA definita tale in tutti i Comuni Italiani, mi pare proprio che non vi sia deroga alcuna alla presentazione di tale relazione geologica. Chiedo comunque conferma, visto che in alcuni Comuni ad oggi non vi è ancora chiarezza in merito alle direttive procedurali da adottare, anche da parte dei Committenti.

Risposta quesito:

di seguito le risposte ai suoi quesiti:

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rinvenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rinvenuto nella presente risposta.

- | |
|--|
| 1. è il geologo 2. sì non vi è deroga |
| |
| Documenti allegati: |

La risposta è stata discussa dalla Commissione, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce ed è fornita seguendo un criterio di diligenza, esperienza e buon senso. E' espressamente inteso che quanto rinvenuto nella presente risposta non possa, in nessun caso, avere valore di parere pro veritate o avere ulteriore valenza legale pertanto non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita sul punto. Le considerazioni di cui sopra hanno fine informativo e di orientamento alle problematiche esposte e come tali non possono essere utilizzate in controversie e/o giudizi e/o cause civili e/o penali come documentazione proveniente dall'Ordine né possono impegnare a nessun titolo la responsabilità dell'Ordine stesso. È altresì inteso ed accettato dal richiedente e da chiunque ne prenda visione, pertanto, che si manifestino o possano manifestarsi sentenze giudiziarie o cause legali nelle quali vengano evidenziate risposte difformi, totalmente e/o parzialmente, o anche in contrapposizione a quanto rinvenuto nella presente risposta.